

STATUTO

della

"Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A."

Titolo I

Costituzione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1 Costituzione e denominazione

1.1 È costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2325 e ss. del Codice Civile nonché dell'art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) una Società per azioni denominata "Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A".

Art. 2 Oggetto

2.1 La Società, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n. 244, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia – Trieste e delle opere a questo complementari nonché della tratta autostradale Venezia – Padova, quest'ultima precedentemente affidata alla società Autostrade Padova – Venezia S.p.A. (di seguito congiuntamente le opere). La società subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative alle Opere con effetto dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione per quelle inerenti il raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia – Trieste e dalla data di scadenza della concessione assentita alla società Autostrade Padova – Venezia S.p.A. per quelle inerenti la tratta autostradale Venezia – Padova. La Società, inoltre, conformemente a quanto disposto nella delibera CIPE del 26 gennaio 2007, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria che saranno indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture.

2.2 La Società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia – Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall' ANAS S.p.A..

2.3 In relazione a quanto sopra, la Società assumerà tutte le iniziative necessarie, utili e/o opportune per procedere all'attuazione dell'oggetto sociale, anche in attuazione di eventuali convenzioni, accordi e/o atti di qualsiasi natura sottoscritti con ANAS S.p.A., con la Regione Veneto e con altri soggetti pubblici e/o privati.

2.4 Alla Società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero ad esse direttamente connesse.

2.5 Fermo quanto previsto al comma 2.4, la Società può porre in essere ogni attività amministrativa, contrattuale ed extracontrattuale comunque necessaria, utile e/o opportuna per il migliore perseguimento dell'oggetto sociale nonché compiere in Italia e all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili e/o opportune, ivi compresa la prestazione e l'accettazione di avalli, fidejussioni o altre garanzie a terzi e da terzi, che siano comunque connesse e/o strumentali all'oggetto sociale.

La Società potrà inoltre assumere, sempre in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire. Qualsiasi attività finanziaria di cui sopra non può essere esercitata nei confronti del pubblico.

2.6 La Società è organismo di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (ora Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016) e della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004.

Art. 3 Sede

3.1 La Società ha sede a Venezia. All'Organo amministrativo è attribuita la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio regionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali e uffici periferici in Italia e all'estero.

3.2 Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale

dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

Art. 4 Durata

4.1 La durata della Società è fissata sino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata, a termini di legge, dall'Assemblea dei Soci.

Titolo II

Capitale – Azioni – Obbligazioni

Art. 5 Capitale

5.1 Il capitale sociale è di euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 2.000.000 (duemilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Art. 6 Aumento di capitale

6.1 L'Assemblea, con apposita deliberazione in sede straordinaria, può attribuire all'Organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, sino a un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Art. 7 Azioni

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

7.2 In relazione alle previsioni dell' art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n. 244 e delle finalità perseguite dalla Società, le azioni non sono trasferibili, ad eccezione della cessione dell'intera partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Veneto ad una società interamente partecipata dalla Regione stessa, con conseguente esclusione del diritto di prelazione spettante all'altro socio.

Art. 8 Obbligazioni

8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore.

8.2 La Società può emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 2412 del Codice Civile, sussistendone i presupposti di legge.

8.3 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire all'Organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili riservate ai soci sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Art. 9 Finanziamenti dei soci

9.1 La Società potrà acquisire dai soci versamenti ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso, la cui concessione è peraltro libera. In caso di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere destinate a copertura di eventuali perdite ovvero ad aumento del capitale, previa delibera dell'Assemblea straordinaria.

Titolo III

Assemblea degli azionisti

Art.10 Assemblea degli azionisti

10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la Società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

Art.11 Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo nel Comune ove ha sede la società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

11.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti che siano audio o audiovideo collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art.13;

- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

11.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

11.4 L'avviso di convocazione dell'Assemblea – contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno – deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 con mezzi – quali lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica o posta elettronica certificata – atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

11.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione – o l'Amministratore Unico – e la maggioranza dei componenti in carica del Collegio Sindacale.

11.6 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.

Art.12 Partecipazione all'Assemblea

12.1 Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto ovvero coloro che risultano regolarmente iscritti al libro Soci o che abbiano fatto richiesta di iscrizione al medesimo, almeno tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

12.2 I soggetti aventi diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta conferita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile.

Art.13 Presidenza dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è presieduta – a seconda della composizione dell'Organo amministrativo - dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione è presieduta dall'Amministratore delegato, ovvero, in mancanza di questi, da persona designata dall'Assemblea stessa.

In assenza o impedimento dell'Amministratore Unico l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

13.2 Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 del Codice Civile.

13.3 Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio.

Art.14 Deliberazioni dell'Assemblea

14.1 Le deliberazioni, per le assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge. Le deliberazioni delle assemblee straordinarie dovranno essere prese sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza richiesta di cui all'art. 2368 del Codice Civile.

14.2 Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.

14.3 L'Assemblea ordinaria delibera all'unanimità l'autorizzazione di cui al successivo art. 18.5.

14.4 Spetta all'Assemblea ordinaria autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe al Presidente, se persona diversa dall'Amministratore Delegato.

Art. 15 Sistemi di amministrazione, controllo e revisione legale dei conti

La Società è amministrata – a scelta dell'Assemblea e in accordo con la normativa vigente in materia – da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

L'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, mentre l'attività di revisione legale dei conti è affidata a società di revisione a ciò abilitata ed iscritta nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge.

Titolo IV

Amministrazione

Art.16 Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre ovvero da cinque componenti, tra cui il Presidente eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. Non è consentita la nomina di un Vicepresidente.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Del Consiglio di Amministrazione un componente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2387, primo comma, del Codice Civile, ai sensi dei quali il Consigliere indipendente non deve intrattenere con la Società, con gli azionisti e le controllate relazioni economiche tali da condizionarne l'autonomia.

16.2 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, ed in particolare:

- tutti i consiglieri devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità, di cui all'art. 2387 c.c., ai sensi dei quali devono aver acquisito esperienza almeno quinquennale in attività di tipo professionale ovvero dirigenziale ovvero ancora nella carica di presidente o di amministratore delegato, in enti o aziende pubbliche o private che per dimensione e oggetto possono essere analoghe a quelle della Società;

- non possono ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione coloro che si trovino nelle seguenti condizioni di ineleggibilità o di decadenza:

1) Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2) Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente punto 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

3) Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente punto 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

4) Fermo restando quanto previsto dai precedenti punti, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

5) Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

In caso di Amministratore Unico la funzione di verifica dei requisiti, prevista dal presente comma, è svolta dall'organo di controllo.

Gli Amministratori nominati restano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili anche più volte.

16.3 Alla cessazione degli Amministratori ed alla loro sostituzione si applicano gli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Art.17 Presidente

17.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove non lo abbia fatto l'Assemblea, elegge, ai sensi dell'art. 2380bis del Codice Civile, un Presidente.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

17.3 Il Presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 21.1 dello Statuto e tiene i rapporti istituzionali non pertinenti all'ordinaria attività della Società;
- b) presiede l'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 13.1 dello Statuto;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 18.1 e 18.3 dello Statuto;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione assembleare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14.4 del presente Statuto.

Art.18 Riunioni e convocazioni del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta scritta, indicando le materie da trattare, da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

18.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata a/r, o telegramma o fax o e-mail, con prova dell'avvenuto ricevimento, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con e-mail o fax, con prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 dello Statuto.

18.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in carica, ovvero, in caso di assenza di questi, dal consigliere più anziano di età.

18.4 Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Segretario.

18.5 Il Consiglio di Amministrazione deve richiedere l'autorizzazione all'Assemblea ordinaria per le seguenti operazioni:

- criteri di determinazione di tariffe e prezzi di ordine generale per la prestazione delle attività rientranti nell'oggetto sociale, fermi gli obblighi di legge al riguardo;
- eventuale nomina di rappresentanti in società partecipate;
- costituzione di patrimoni diversi;
- approvazione delle linee di indirizzo strategico dell'attività della Società;
- approvazione del piano industriale, del piano degli investimenti e del piano programmatico annuale.
- i seguenti atti non ricompresi nel piano industriale, nel piano degli investimenti o nel piano programmatico annuale:
 - contratti di acquisto o alienazione di immobili o impianti o partecipazioni in altre società;
 - contratti di acquisto o alienazione o conferimenti di aziende o rami d'azienda o loro affitti;

- la costituzione di garanzie reali o personali, tipiche o atipiche.

Art.19 Gestione della Società

19.1 La gestione della Società spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione delega ad un Amministratore Delegato il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione inerenti l'esecuzione dell'attività sociale, non riservati al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto, nonché l'assunzione di tutte le misure organizzative e/o gestionali ritenute necessarie, utili e/o opportune per il perseguimento dell'oggetto sociale. Per l'esercizio dei poteri delegati all'Amministratore Delegato spetta la legale rappresentanza della Società.

Solo all'Amministratore Delegato e al Presidente nel caso previsto al precedente art. 14.4 possono essere attribuite deleghe dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono formare oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

19.4 Sono, altresì, di competenza dell'Organo amministrativo - ai sensi dell'art. 2365 c.c. - gli adeguamenti statutari a disposizioni normative, nonché le deliberazioni di cui all'art. 3.1 del presente Statuto.

19.5 Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Art.20 Amministratore Unico

Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, al medesimo spettano – ove non espressamente già indicati dal presente statuto – i poteri e le facoltà che il presente statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente.

Art.21 Rappresentanza

21.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed a qualunque Autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico.

21.2 La firma e la rappresentanza della Società spettano, altresì, all'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri a lui conferiti.

21.3 Gli Amministratori che hanno la rappresentanza della Società possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art.22 Informativa ai soci

22.1 L'Organo amministrativo, con cadenza semestrale, relaziona i Soci, con Relazione consuntiva, in merito alle attività svolte nel corso del relativo semestre, nonché in ordine a quelle da espletare nel corso del successivo semestre.

Art. 23 Remunerazione degli Amministratori

All'Amministratore Unico e ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano i compensi nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, valida anche per gli esercizi successivi e fino a diversa determinazione dell'Assemblea, nonché il rimborso delle spese vive sostenute in ragione dell'espletamento dell'incarico. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, trattamenti di fine mandato.

Titolo V

Collegio Sindacale – Revisione legale dei conti

Art.24 Sindaci

24.1 Il Collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi tra cui il Presidente, nominati in conformità al disposto dell'art. 3 della Legge 28 aprile 1971, n. 287 e due sindaci supplenti, che non si trovino in condizione di incompatibilità o decadenza. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti. Il Collegio sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

24.2 L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina

normativa e regolamentare vigente in materia ed in particolare tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti istituito ai sensi di legge.

24.3 Il compenso dei Sindaci è preventivamente determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina per la durata dell'incarico. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

Art.25 Doveri del Collegio Sindacale

25.1 Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403, primo comma, del Codice Civile.

Art. 26 Revisione legale dei conti

26.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro istituito ai sensi di legge.

26.2 L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea su proposta motivata dall'organo di controllo, previo espletamento di procedura concorsuale pubblica ai sensi del D.lgs. 50/2016, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

26.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.

26.4 La società incaricata della revisione legale dei conti esercita le funzioni previste per legge.

Titolo VI

Bilancio - Liquidazione

Art. 27 Esercizio sociale e bilancio

27.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

27.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno impiegati, ferma restando la riserva di legge, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera C.I.P.E. del 26.1.2007.

Art.28 Scioglimento e liquidazione della Società

28.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

28.2 L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi dell'art. 2487 del Codice Civile.

Titolo VII

Controversie

Art.29 Controversie

29.1 Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.30 Disposizioni finali

30.1 Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le leggi speciali in materia e le norme di legge in materia di società per azioni